



# CITTÀ DI ALTAMURA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE  
IN DIRETTA TELEVISIVA ED IN STREAMING DELLE SEDUTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ALTAMURA**

## INDICE

ART .1	OGGETTO DEL SERVIZIO	PAG. 3
ART. 2	DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE	PAG. 3
ART. 3	IMPORTO	PAG. 3
ART. 4	ENTITÀ DEL SERVIZIO	PAG. 3
ART. 5	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 4
ART. 6	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	PAG. 5
ART. 7	OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO	PAG. 5
ART. 8	IMPEGNI DEL COMUNE DI ALTAMURA	PAG. 6
ART. 9	TUTELA DELLA PRIVACY	PAG. 7
ART. 10	PENALITA '	PAG. 8
ART. 11	DEPOSITO CAUZIONALE	PAG. 9
ART.12	ESECUZIONE IN DANNO	PAG. 9
ART. 13	INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 9
ART. 14	FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI	PAG. 10
ART. 15	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	PAG. 11
ART. 16	CESSIONE DEL CREDITO	PAG. 11
ART. 17	RINVIO AD ALTRE NORME	PAG. 11
ART. 18	FORO COMPETENTE	PAG. 11

## **ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il Servizio ha per oggetto la ripresa televisiva e la messa in onda in modalità diretta televisiva ed in streaming , per la loro intera durata, di tutte le riunioni che il Consiglio Comunale di Altamura terrà nel periodo di durata dell'affidamento. Le riprese televisive delle sedute del Consiglio Comunale saranno effettuate dalla ditta con l'utilizzo di personale e strumentazione propria oltre a quella già in dotazione all'Ente. La trasmissione delle sedute consiliari avverrà in diretta ed in chiaro, attraverso il canale televisivo del digitale terrestre utilizzato dall'emittente come meglio precisato al successivo art. 5. Il Servizio comprende anche le sedute consiliari svolte non in presenza ma in videoconferenza previo collegamento con la piattaforma in uso al Comune di Altamura.

## **ART. 2 - DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE**

1. La durata del contratto è pari ad anni UNO e decorrerà dalla data di attivazione del servizio, in occasione del quale sarà redatto apposito verbale di consegna, e si intenderà concluso alla sua naturale scadenza senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione o procedura. E' facoltà dell'amministrazione interrompere il servizio previa comunicazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima. Le parti si riservano comunque la facoltà del recesso in qualunque momento con l'obbligo del preavviso di almeno un mese.

## **ART. 3 – IMPORTO**

Il corrispettivo del Servizio, dovuto per ogni singola seduta, è stabilito in € 850,00, oltre IVA al 4%, e ciò indipendentemente dalla durata della riunione purché la stessa sia stata ritenuta valida a tutti gli effetti regolamentari.

Il corrispettivo per il servizio viene determinato in riferimento alla "singola riunione" consiliare e la trasmissione in diretta del Consiglio Comunale avrà termine con la dichiarazione di scioglimento della seduta da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Nel caso di dichiarazione di "seduta deserta", all'affidatario sarà riconosciuto solo un compenso forfettario, per singola seduta, pari ad € 350,00, oltre I.V.A. al 4%. Nessun compenso sarà corrisposto per le sedute che dovessero essere annullate con preavviso di almeno 12 ore.

L'importo complessivo del presente affidamento viene stimato in €. 17.000,00 (850,00 x 20 sedute presunte ) oltre IVA al 4% per un totale di € 17.680,00 IVA inclusa

Tale importo complessivo è stato determinato ipotizzando la celebrazione, nell'anno di durata dell'affidamento, di 20 Consigli Comunali. Tale importo non è assolutamente vincolante per il Comune che sarà tenuto a pagare esclusivamente il corrispettivo dovuto in base alle prestazioni effettivamente eseguite, e pertanto, deve intendersi indicativo e non vincolante per l'Ente, soggetto a variazioni sia in aumento che in diminuzione, nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 4 - ENTITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'entità del servizio é indicativamente stimata come segue:

- a. ai sensi dell'art.33 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Comunale, “ **la durata massima delle riunioni è di sei ore. In presenza di proposte con scadenza vincolata e perentoria la discussione potrà protrarsi oltre tale limite su richiesta del Presidente del consiglio.**
  - b. *possono essere convocate sedute mattutine e pomeridiane;*
  - c. *l'orario di inizio delle sedute mattutine è previsto per le ore 9,00;*
  - d. *l'orario di inizio delle sedute pomeridiane è previsto per le ore 17,00, con chiusura massima entro le ore 23,00;*
2. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono in un giorno lavorativo della settimana, con eventuale prosecuzione, o maggiore frequenza settimanale in occasione di particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno (es: approvazione del Bilancio). Il numero medio di sedute del Consiglio Comunale è di circa una per mese.
  3. In caso di riunioni del Consiglio per qualunque motivo convocate in giorno diverso dall'ordinario ovvero in orario anticipato o posticipato, l'Amministrazione ne darà comunicazione alla Ditta aggiudicataria, di norma con almeno un giorno di preavviso.
  4. Sono conteggiate come servizio svolto le eventuali sospensioni dei lavori di breve durata che dovessero verificarsi durante le sedute.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'affidatario dovrà essere in possesso di attrezzature tecniche e strumentali idonee a mandare in onda le riprese sia sulla propria rete di diffusione garantendo la totale copertura del territorio comunale con segnale digitale chiaro in audio e video di buona qualità sia attraverso la diffusione in *streaming* dello stesso segnale, fruibile dal sito web della stessa emittente.
2. Tutto quanto occorrente per la ripresa e messa in onda dei lavori del Consiglio Comunale dovrà essere posto in essere, a cura e spese dell'affidatario del servizio, utilizzando per quanto attiene la sola attività di ripresa delle sedute del Consiglio, la strumentazione di cui è dotata la Sala Consiliare ove compatibile con il sistema di trasmissione delle riprese di cui è dotata l'affidatario.
3. Qualora le attrezzature di ripresa in dotazione alla sala consiliare, non risultino compatibili con il sistema di trasmissioni delle immagini di proprietà dell'affidatario o se dall'uso della citata attrezzatura dovesse risultare una non perfetta qualità delle immagini trasmesse, lo stesso provvederà ad effettuare le riprese utilizzando i mezzi e le apparecchiature proprie garantendo in ogni caso l'esatta e puntuale esecuzione del servizio, senza che ciò potrà comportare alcuna variazione nel prezzo di aggiudicazione.
4. Nell'utilizzo delle apparecchiature e impianti in dotazione della sala consiliare l'affidatario garantisce la perfetta conservazione e funzionamento delle stesse.

A tale scopo il verbale di consegna del servizio riporterà l'esatta descrizione della strumentazione di proprietà dell'ente ed il grado di funzionalità delle apparecchiature. Analogo verbale di constatazione verrà redatto alla termine del servizio. Resta inteso che eventuali danni cagionati alle attrezzature e impianti utilizzati dall'affidatario e derivanti dal non corretto e diligente uso delle stesse da parte dell'aggiudicatario saranno posti a carico della ditta e recuperati dal deposito cauzionale, previo accertamento delle cause e responsabilità da effettuarsi in contraddittorio tra le parti. L'affidatario esonera l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità in ordine all'impiego della apparecchiatura di proprietà dell'affidatario e posta a disposizione dell'amministrazione nonché da eventuali danni che possano essere arrecati alle apparecchiature medesime. L'installazione delle apparecchiature all'interno dell'aula consiliare e lo svolgimento del servizio non deve recare intralcio ai lavori del Consiglio Comunale.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sia in presenza che in videoconferenza sono trasmesse integralmente, in chiaro ed in diretta e devono poter essere ricevute, almeno su tutto il territorio comunale, sul canale televisivo del digitale terrestre utilizzato dall'emittente e per tutta la durata del contratto
7. La trasmissione TV della seduta consiliare sarà replicata sul canale digitale terrestre individuato dalla ditta affidataria, e dedicato stabilmente alle trasmissioni delle sedute consiliari, almeno una volta il giorno successivo e due volte nella settimana successiva, in diverse fasce orarie.
8. Durante la trasmissione in diretta televisiva ed in streaming non potrà essere effettuata alcuna inserzione o interruzione pubblicitaria e nessuna pubblicità.
9. Nel caso di prolungamento della seduta consiliare oltre l'orario previsto, la trasmissione televisiva in diretta della seduta consiliare dovrà essere comunque garantita.
10. Il servizio di cui al presente affidamento non potrà subire interruzioni salvo che per cause di forza maggiore o eventi eccezionali.
11. Le trasmissioni del soggetto affidatario del servizio non escludono il diritto di ripresa parziale delle sedute consiliari e/o interviste a Consiglieri ed Amministratori da parte di altri soggetti interessati al sol fine di garantire il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale

#### **ART. 6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio sarà sospeso nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il servizio riprenderà regolarmente con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Nei mesi di sospensione del servizio alla ditta incaricata non verrà corrisposto alcun compenso.
3. In tal caso la data di scadenza del contratto si intende differita per un numero di mesi pari alla durata del periodo della sospensione.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non far svolgere il servizio nell'ipotesi di seduta segreta del Consiglio Comunale o per qualsivoglia causa di pubblico interesse, tale ipotesi non comporta alcuna modifica sulla scadenza del contratto.
5. L'impresa affidataria non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione e quanto previsto nel presente capitolato.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

1. La Ditta affidataria dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, delle indicazioni riportate nel presente disciplinare.
2. La Ditta affidataria si impegna espressamente a fornire la massima collaborazione agli uffici dell'Ente durante tutto il periodo contrattuale per espletare nel miglior modo possibile l'incarico assegnato.
3. La Ditta affidataria, all'avvio del servizio, si impegna a nominare un proprio responsabile con il compito di rappresentare e impegnare la Ditta nella fase esecutiva dell'appalto. Nell'ambito dello svolgimento del servizio, il personale occupato della Ditta deve essere munito di apposita

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. La Ditta affidataria si obbliga a comunicare, con un congruo anticipo di almeno 48 ore, al responsabile del Servizio Segreteria, qualsiasi modifica che possa intervenire nella gestione organizzativa e della messa in onda della programmazione. In casi eccezionali, debitamente motivati dall'affidataria, e comunicati con congruo anticipo di almeno 48 ore al responsabile del Servizio Segreteria, l'Ente potrà autorizzare l'aggiudicatario ad effettuare la trasmissione televisiva su canale digitale diverso da quello stabilito.
5. La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune di Altamura, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
6. La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
7. La Ditta affidataria dovrà eseguire il servizio affidato in maniera da non causare interferenze di carattere tecnico-funzionale che rechino pregiudizio alla tutela della salute e della sicurezza delle persone a qualsiasi titolo presenti, con le attività del Consiglio Comunale ovvero causare possibili interruzioni o disfunzioni derivanti da fattori tecnici.
8. La Ditta e l'Amministrazione, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/2008, all'atto dell'assegnazione del servizio, valuteranno congiuntamente con i rispettivi responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione le misure e le procedure da adottare durante lo svolgimento delle attività.
9. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Altamura effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
10. La Ditta affidataria assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.
11. La Ditta e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.
12. La Ditta assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.
13. La Ditta affidataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
14. La suddetta Ditta si impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al presente affidamento, né a diffondere se non attraverso i sistemi previsti nel presente atto, la documentazione audio-video acquisita durante le sedute consiliari che deve considerarsi di proprietà comunale.

15. L'emittente dovrà consegnare, entro i tre giorni successivi alla registrazione della seduta, una copia del servizio su supporto dvd.
16. L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
17. L'affidatario non deve trasmettere né in diretta né in occasione della replica alcuna immagine della trasmissione che - in quanto contraria al pubblico decoro o pudore o lesiva della privacy delle persone - possa in qualsiasi modo minare o svilire la valenza istituzionale delle sedute del Consiglio Comunale. Non potrà essere trasmessa alcuna immagine e/o conversazione durante i momenti di sospensione della seduta.
18. E' facoltà del Comune di Altamura verificare in qualsiasi momento l'adeguatezza delle immagini trasmesse durante le sedute consiliari.
19. La Ditta affidataria dovrà evitare qualsiasi interferenza causata dalle apparecchiature utilizzate per l'espletamento del servizio con il sistema integrato multimediale per la votazione elettronica ed il sistema di registrazione audio installato presso la sala del Consiglio Comunale.
20. Resta inteso che nessun rapporto intercorrerà tra l'amministrazione comunale ed il personale addetto al servizio; il rapporto è stipulato direttamente ed unicamente con l'affidataria .

#### **ART. 8 - IMPEGNI DEL COMUNE DI ALTAMURA**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento rappresenta l'Ente nella fase esecutiva del contratto nei confronti del fornitore, garantisce il rispetto delle esigenze e delle priorità del Comune e cura la supervisione ed il controllo dell'avanzamento del servizio e la rispondenza dello stesso a quanto previsto dal presente atto

#### **ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
2. Il Comune nella qualifica di "Titolare" dei trattamenti di dati personali nominerà, con atto formale, la società affidataria quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati" in relazione all'oggetto del contratto.
3. Il Responsabile ha l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà del Comune ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente, nonché di applicare le disposizioni indicate nel Documento Programmatico di Sicurezza adottato dal Comune di Altamura al fine di garantire almeno lo stesso livello di sicurezza previsto all'interno dell'Ente.
4. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone fisiche da nominare "Incaricati" del trattamento dei dati prescrivendo, tra l'altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso.
5. Il Responsabile ha l'obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale

caso il Responsabile dovrà preventivamente informare il Comune che provvederà alla relativa nuova nomina di “Responsabile esterno del trattamento dei dati”.

6. Il Comune di Altamura si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno rispetto delle norme di legge.
7. La nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune di Altamura.

#### **ART. 10 – PENALITA'**

1. La Civica Amministrazione si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto affidatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente atto, delle caratteristiche e modalità di esecuzione contenute di quanto previsto dal contratto.
2. Qualora dovessero risultare delle difformità, il soggetto affidatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dal RUP pena l'applicazione delle penalità più oltre indicate.
3. La Ditta non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore. Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.
4. In ogni caso, il soggetto affidatario durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
5. La Ditta affidataria prende atto che il Comune di Altamura potrà applicare le penali di seguito riportate nell'esecuzione delle prestazioni, come di seguito indicato:
  - a. euro 100,00 (cento/00) per il ritardo fino a 30 minuti nell'avvio delle riprese televisive rispetto all'ora fissata nella convocazione del Consiglio, ovvero per l'anticipata interruzione del servizio di ripresa televisiva fino a 30 minuti rispetto alla durata della seduta consiliare;
  - b. euro 200,00 (duecento/00) per ogni ulteriore frazione di 30 minuti di ritardo nell'avvio delle riprese televisive rispetto all'ora fissata nella convocazione del Consiglio ovvero per l'anticipata interruzione del servizio di ripresa televisiva fino a 30 minuti rispetto alla durata della seduta consiliare;
  - c. sino ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni altra violazione contrattuale in ordine alle prestazioni di ripresa televisiva e messa in onda della trasmissione; in tal caso, la penale verrà applicata ad insindacabile giudizio dell'ente dopo aver valutato le eventuali motivazioni dell'impresa che dovranno pervenire in forma scritta entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione.
6. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal Responsabile del Procedimento. Le penali verranno irrogate mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con PEC, e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il Responsabile



procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. Le penali dovranno essere comunicate entro 60 (sessanta) giorni dall'inadempimento o inesatto adempimento.

7. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe dell'aggiudicatario.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, troverà applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

#### **ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'affidatario dovrà costituire la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici pari al 10% dell'importo netto dell'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa o garanzia di un Istituto di Intermediazione finanziaria iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n.385 dell'1/9/93 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
2. Al termine del contratto e, saldato ogni pendenza, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale.
3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidatario, la cauzione di cui sopra verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 12 – ESECUZIONE IN DANNO**

1. Nel caso in cui la Ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente atto l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 13 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.
2. In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta affidataria nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.
3. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:
  - a. per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro

- b. in caso di cancellazione dell'affidatario dall'Albo Regionale. In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico.
4. L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

#### **ART. 14 - FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

1. Il pagamento avverrà, previo accertamento delle prestazioni effettuate, su presentazione di fattura elettronica mensile posticipata con l'indicazione dettagliata del servizio prestato.
2. Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, in specie quelle di cui alla legge 23/12/2014 n° 190 in tema di pagamenti per pubbliche forniture di beni o servizi, al D.M.E.F. del 23/1/2015 in tema di modalità di pagamento per le pubbliche forniture ed al D.Lgs. n. 231/2002 sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e della regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. (DURC).

3. La liquidazione delle fatture è subordinata:

All'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti; L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In applicazione di quanto previsto dalla vigente legislazione dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

4. La ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010:

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione. L'affidatario non potrà valersi dell'istituto del sub-appalto

#### **ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO**

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta appaltatrice.

#### **ART. 18 - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le norme del D.Lvo 50/2016 in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

#### **ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia riguardante il servizio in oggetto è competente il Foro di Bari